



FAQ – Provvedimenti

Data:

23 giugno 2021

Coronavirus: allentamenti dal 26 giugno. Revocate le limitazioni della capienza nei luoghi chiusi

Il 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha deciso un'ulteriore fase di allentamento. Dal 26 giugno 2021 sono revocate le limitazioni della capienza nei luoghi chiusi. Nelle aree esterne si rinuncia ovunque alla registrazione dei dati di contatto. Per le grandi manifestazioni non vi è più alcuna limitazione del numero massimo di persone ammesse. Sono inoltre revocati l'obbligo del telelavoro per le aziende e la limitazione del numero di persone alle attività presenziali degli istituti di formazione del livello terziario.

Ristoranti

1. Quali regole si applicano dal 26 giugno 2021 all'interno nei ristoranti?

Nei luoghi chiusi dei ristoranti resta in vigore l'obbligo di consumare stando seduti, mentre la limitazione a quattro persone per tavolo è revocata. Devono essere registrati i dati di contatto di una sola persona per gruppo. Gli ospiti devono inoltre portare la mascherina per spostarsi all'interno del ristorante. Tra i gruppi di ospiti deve essere rispettata una distanza di 1,5 metri o, in alternativa, devono essere installate barriere.

Nei luoghi chiusi anche il personale a contatto con gli ospiti deve portare la mascherina.

2. Quali regole vigono sulle terrazze dei ristoranti?

L'obbligo della mascherina, la limitazione dei gruppi di ospiti a sei persone, la registrazione dei dati di contatto e l'obbligo di stare seduti sono revocati. Rimane unicamente l'obbligo di rispettare la distanza obbligatoria tra i gruppi di ospiti o di installare barriere efficaci. I gruppi di ospiti non dovrebbero mischiarsi.

3. Quali regole vigono se l'accesso è riservato solo alle persone con un certificato?

In tal caso possono essere revocate tutte le misure di protezione degli ospiti sia nei luoghi chiusi sia nelle aree esterne.

L'intero personale a contatto con gli ospiti deve portare la mascherina. È possibile rinunciare se sia l'intero personale a contatto con gli ospiti sia gli ospiti possiedono un certificato. Il gerente deve scegliere una di queste due opzioni.

Ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, www.ufsp.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

4. La dimensione dei gruppi di ospiti resta limitata?

No, le restrizioni sono revocate sia nei luoghi chiusi sia nelle aree esterne.

Lavoro e formazione

5. Quali regole vigono per il telelavoro?

L'obbligo del telelavoro è revocato, pur restando raccomandato. Ogni datore di lavoro può adottare una soluzione adeguata alla propria azienda: il telelavoro può continuare a rappresentare uno strumento utile per proteggere i lavoratori.

6. Quali requisiti si applicano ai datori di lavoro?

I datori di lavoro devono provvedere alla sicurezza e alla protezione della salute dei collaboratori. In alcuni casi, ciò può ad esempio significare **mantenere l'obbligo della mascherina** o prevedere appunto il telelavoro per una parte del personale.

7. Come sono protetti i lavoratori particolarmente a rischio?

Le misure di protezione speciali per le persone particolarmente a rischio restano applicabili alle donne incinte non vaccinate e alle persone affette da una malattia o un'anomalia genetica che per motivi medici non possono essere vaccinate.

8. I lavoratori a contatto con i clienti o i visitatori devono continuare a portare la mascherina?

Nei negozi e nei luoghi chiusi accessibili al pubblico resta in vigore l'obbligo della mascherina anche per il personale. Nelle aree esterne tale obbligo non vige più (a meno che il datore di lavoro non stabilisca altrimenti ai fini della protezione -> [doveri](#)).

Nelle strutture pubbliche o nell'ambito di manifestazioni che limitano l'accesso alle persone con un certificato, nei luoghi interni i lavoratori e le altre persone che lavorano a contatto con ospiti, clienti o visitatori devono presentare tutti un certificato o portare tutti la mascherina. Il gerente o l'organizzatore devono provvedere ad attuare una di queste due opzioni.

9. Resta in vigore l'obbligo della mascherina per il livello secondario II?

L'obbligo della mascherina per il livello secondario II è revocato. I Cantoni possono nuovamente disciplinare questi aspetti autonomamente: non solo il settore della scuola dell'obbligo, bensì anche i provvedimenti nel livello secondario II sono ora di competenza dei Cantoni.

10. Restano in vigore limitazioni per le scuole universitarie del livello terziario?

La limitazione del numero di persone e della capienza per le attività presenziali nel livello terziario è revocata. Restano in vigore unicamente l'obbligo di portare la mascherina conformemente all'articolo 6 e l'obbligo del piano di protezione.

Attività sportive e culturali

11. Restano in vigore le restrizioni nelle aree esterne?

Non vige più alcuna restrizione concernente la dimensione massima dei gruppi, l'obbligo della mascherina o il distanziamento.

12. Vigono prescrizioni per i luoghi chiusi?

Per le attività che si svolgono in luoghi chiusi **devono essere registrati i dati di contatto** delle persone e i locali devono disporre di una ventilazione efficace. Non sono previste altre restrizioni. Se si tratta di manifestazioni, è inoltre applicabile il corrispettivo limite massimo di persone.

Ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, www.ufsp.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

13. Quali regole vigono per l'accesso con un certificato?

Per le strutture che limitano l'accesso alle persone con un certificato non sono più previste restrizioni. Un piano di protezione deve tuttavia stabilire come viene controllato l'accesso.

Obbligo della mascherina

14. Dove non occorre più portare la mascherina?

L'obbligo della mascherina è revocato nei seguenti settori:

- nelle aree esterne delle strutture accessibili al pubblico,
- nei settori aperti dei veicoli di trasporto (battelli, seggiovie),
- nei trasporti pubblici sono considerate esterne tutte le aree con grandi aperture su almeno due lati, quali i marciapiedi di accesso ai treni (anche quelli sotterranei), le fermate, i sottopassaggi e i cavalcavia o gli atri e le aree commerciali delle stazioni.
- Sono considerati luoghi chiusi gli impianti ferroviari sotterranei, le aree sotterranee di accesso e di shopping e le sale di attesa chiuse
- nelle aree esterne delle strutture ricreative e per il tempo libero.

Manifestazioni in presenza di pubblico

Manifestazioni sportive

15. Possiamo tornare allo stadio per assistere a una partita di calcio?

Se l'accesso non è limitato alle persone con un certificato, agli eventi sportivi pubblici all'aperto con l'obbligo di stare seduti sono ammesse fino a 1000 persone (spettatori e partecipanti). Ciò vale sia per le competizioni professionistiche sia per quelle amatoriali. Senza obbligo di stare seduti, all'aperto sono ammessi fino a 500 spettatori. Le strutture possono essere occupate fino a due terzi della capienza.

Per le manifestazioni per accedere alle quali a partire dai 16 anni occorre esibire un certificato non sono previste restrizioni: basta attuare un piano di protezione che garantisca il controllo dell'accesso e i provvedimenti d'igiene. Per le manifestazioni con più di 1000 persone è necessaria un'autorizzazione cantonale.

16. Allo stadio sono consentiti gli stand take-away per la ristorazione?

Sì. All'aperto non vige alcuna restrizione. Per le manifestazioni riservate alle persone con un certificato, la consumazione è consentita ovunque, anche nei luoghi [chiusi](#).

17. Sono nuovamente ammessi spettatori ai tornei di tennis indoor o alle partite di unihockey?

Anche nei luoghi chiusi, se l'accesso non è limitato alle persone con un certificato sono ammesse fino a 1000 persone (pubblico e sportivi partecipanti). Se il pubblico è in piedi o si sposta liberamente, il limite massimo è di 250 persone. Ciò vale sia per le competizioni professionistiche sia per quelle amatoriali. Per il pubblico vigono l'obbligo della mascherina e il distanziamento. Gli spalti destinati agli spettatori possono essere occupati fino a due terzi della capienza. La consumazione di cibi e bevande è consentita solo nelle strutture della ristorazione. Se sono registrati i dati di contatto, la consumazione è possibile anche al posto a sedere.

Ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, www.ufsp.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

18. È nuovamente possibile frequentare un parco acquatico?

Sì. I parchi acquatici, come i bagni termali e i centri wellness, possono riaprire le aree interne anche per attività durante le quali non è possibile portare la mascherina. Le aree senza mascherina vanno designate nel piano di protezione. Se l'accesso è riservato alle persone con un certificato, non sono previste restrizioni.

Public Viewing

19. A quali condizioni sono consentiti gli eventi di public viewing (p. es. durante il campionato europeo di calcio)?

È presumibile che durante gli eventi di public viewing le persone presenti non stiano sedute a un posto fisso, ma si spostino liberamente. Durante questi eventi sono ammessi fino a 250 visitatori nei luoghi chiusi e fino a 500 nelle aree esterne.

I luoghi chiusi e le aree esterne possono essere occupati fino a due terzi della capienza. È consentita la consumazione di cibi e bevande al posto a sedere, a patto che siano registrati i dati di contatto di tutti i visitatori, compreso il numero del posto a sedere.

Se è previsto (e attuato) l'obbligo di stare seduti, sono ammesse 1000 persone.

Per gli eventi di public viewing riservati a persone con un certificato non sono previste restrizioni.

Manifestazioni culturali

20. Quali condizioni si applicano alle manifestazioni per il 1° agosto (p. es. brunch)?

Se l'accesso non è limitato alle persone con un certificato e vige l'obbligo di stare seduti sono ammesse fino a 1000 persone (spettatori e partecipanti).

Senza obbligo di stare seduti all'aperto sono ammessi fino a 500 spettatori e nei luoghi chiusi fino a 250. Le strutture possono essere occupate fino a due terzi della capienza.

Per la consumazione nei luoghi chiusi si applicano le regole per la ristorazione: consumazione solo stando seduti in gruppi di ospiti, rispetto del distanziamento tra i gruppi e registrazione dei dati di contatto. All'aperto si applicano le regole per le terrazze.

Per le manifestazioni il cui accesso è subordinato alla presentazione di un certificato, salvo l'obbligo del piano di protezione non sono previste restrizioni, neanche per quanto riguarda la consumazione. A partire da 1000 persone occorre rispettare le prescrizioni per le grandi manifestazioni (obbligo di autorizzazione).

21. Cinema e teatri possono nuovamente accogliere un pubblico più numeroso?

Sì. Il pubblico deve stare seduto e vige un limite massimo di 1000 persone. Occorre inoltre tenere presente che i posti a sedere possono essere occupati fino a due terzi della capienza. Vige l'obbligo della mascherina e tra gli spettatori bisogna rispettare, nei limiti del possibile, la distanza di 1,5 metri o lasciare libero un posto. Questa regola non si applica alle famiglie e alle persone conviventi. Alle manifestazioni in presenza di pubblico è consentito consumare cibi e bevande solo nelle strutture della ristorazione (se sono registrati i dati di contatto, la consumazione è possibile anche al posto a sedere).

Se sono ammesse soltanto persone con un certificato, il numero di spettatori non è limitato e non vigono altre prescrizioni. A partire da 1000 persone occorre rispettare le prescrizioni per le grandi manifestazioni (obbligo di autorizzazione).

Ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, www.ufsp.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

22. Quanti spettatori sono ammessi nei cinema all'aperto?

Il pubblico deve stare seduto e vige un limite massimo di 1000 persone. Se sono ammesse soltanto persone con un certificato, il numero di spettatori non è limitato e non vigono altre prescrizioni. A partire da 1000 persone occorre rispettare le prescrizioni per le grandi manifestazioni (obbligo di autorizzazione).

23. Le manifestazioni di ballo sono nuovamente consentite?

Le manifestazioni alle quali il pubblico balla (discofeste, ma anche p. es. concerti rock) sono possibili solo se l'accesso è riservato alle persone con un certificato. A partire da 1000 persone occorre rispettare le prescrizioni per le grandi manifestazioni (obbligo di autorizzazione).

24. I concerti dei cori sono nuovamente consentiti?

Sì, vigono le stesse regole come per gli spettacoli teatrali.

Grandi manifestazioni

25. Quali regole si applicano alle grandi manifestazioni?

Per grandi manifestazioni s'intendono manifestazioni con più di 1000 persone (partecipanti e spettatori). Possono essere organizzate solo con un'autorizzazione cantonale e sono ammesse solo persone con un certificato.

Oltre all'obbligo di elaborare un piano di protezione non sono previste altre restrizioni. Le restrizioni vavevoli finora (come il limite massimo di persone) sono revocate.

Grandi fiere specialistiche e aperte al pubblico

È revocato il vigente divieto per le fiere con meno di 1000 persone nei luoghi chiusi. La possibilità di organizzare grandi fiere specialistiche e aperte al pubblico a partire dal 1° luglio 2021 è già stata disposta. Si rinuncia tuttavia a prescrizioni sulla capienza per queste fiere, indipendentemente dal numero di visitatori o dalla limitazione dell'accesso a persone con un certificato.

Manifestazioni religiose

26. Quali regole sono previste per le celebrazioni religiose?

Sono consentite manifestazioni religiose fino a 1000 persone con l'obbligo di stare seduti per i fedeli (è consentita la comunione). Se non è previsto l'obbligo di stare seduti (p. es. durante una processione), nei luoghi chiusi sono ammesse fino a 250 visitatori. Nei luoghi chiusi vige inoltre l'obbligo della mascherina. Se l'evento ha luogo all'aperto, sono ammesse fino a 500 persone senza l'obbligo di stare seduti. Sia all'interno sia all'esterno possono essere occupati al massimo due terzi della capienza. Non sono previste manifestazioni religiose con limitazione dell'accesso alle persone con un certificato, poiché secondo le prescrizioni del Consiglio federale tali manifestazioni rientrano nel settore verde, dove non è consentito richiedere il certificato.

Manifestazioni senza pubblico

27. Si avvicina l'assemblea generale annuale della nostra associazione. Possiamo tenerla nel locale dell'associazione, con la mascherina e il distanziamento?

Gli incontri associativi, comprese le assemblee generali, sono considerati manifestazioni. Si applicano gli stessi limiti massimi come per le altre manifestazioni (1000 persone complessivamente in caso di obbligo di stare seduti; 250 soci al chiuso/500 all'aperto se ci si sposta liberamente). Nei luoghi chiusi

Ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, www.ufsp.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

resta in vigore l'obbligo della mascherina e, nei limiti del possibile, occorre rispettare il distanziamento. Deve inoltre essere elaborato un piano di protezione. Se l'accesso è riservato alle persone con un certificato, non vige alcuna restrizione.

28. Stiamo pianificando una piccola festa dell'associazione. In caso di bel tempo si terrebbe all'aperto, in caso di pioggia nel locale dell'associazione. È consentito?

Agli eventi di associazioni e organizzazioni per le attività ricreative si applicano le consuete regole per le manifestazioni. Non sono ammesse manifestazioni di ballo. Nei luoghi chiusi la consumazione è consentita solo nelle strutture della ristorazione; se sono registrati i dati di contatto anche al posto a sedere.

In caso di limitazione dell'accesso alle persone con un certificato: obbligo del piano di protezione, nessun'altra restrizione.

Attività sportive in luoghi chiusi e in aree esterne: cfr. www.baspo.admin.ch

Attività culturali senza pubblico

29. È nuovamente possibile provare con l'orchestra o con il coro in luoghi chiusi?

Sì, le prove sono nuovamente possibili, senza alcun limite massimo di persone. Nei luoghi chiusi occorre registrare i dati di contatto e i locali devono disporre di una ventilazione efficace. Non sono previste altre restrizioni, salvo l'obbligo di elaborare un piano di protezione per i gruppi a partire da cinque persone. Non si fa più alcuna distinzione tra professionisti, dilettanti o giovani: vigono le stesse regole per tutti. In caso di limitazione dell'accesso alle persone con un certificato, non sono previste restrizioni.

Incontri privati al chiuso e all'aperto

30. Quante persone possiamo invitare a casa nostra?

Alle manifestazioni e agli incontri privati nella cerchia familiare o di amici che non si svolgono in strutture accessibili al pubblico (e quindi p. es. a casa o nel proprio giardino) restano ammesse fino a 30 persone nei luoghi chiusi e fino a 50 persone nelle aree esterne. Non occorre alcun piano di protezione, ma bisogna rispettare le raccomandazioni di comportamento dell'UFSP.

31. Quali regole valgono per le feste di matrimonio?

Se la festa di matrimonio si svolge a casa, si applicano le prescrizioni per le manifestazioni private (fino a 30 persone nei luoghi chiusi/50 persone nelle aree esterne). Se la festa di matrimonio si svolge in una struttura accessibile al pubblico (p. es. una sala di un ristorante presa in affitto), sono ammessi fino a 250 ospiti, all'aperto fino a 500. Durante le feste di matrimonio non è consentito ballare.

Se sono ammessi unicamente ospiti con un certificato, il numero di partecipanti non è limitato ed è consentito ballare.

Per i matrimoni celebrati in chiesa e le cerimonie matrimoniali religiose valgono le prescrizioni che si applicano alle manifestazioni religiose. Per i matrimoni celebrati all'ufficio di stato civile valgono le prescrizioni dell'Ufficio federale dello stato civile.

32. Possiamo organizzare una grigliata tra amici?

Per gli incontri all'aperto in giardino o in uno spazio per grigliate nel bosco all'interno della cerchia familiare o di amici sono ammesse fino a 50 persone.

Ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Comunicazione, www.ufsp.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.